



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
Largo Santa Barbara, 2 - 00178 Roma tel. 06/716362508 Fax 06/716362507

032101.01.4183.010.0B7
032101.01.4122.046A



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. 0010828 del 13/07/2010

362|032101.01.4183.010.0B7. Quesiti vari

Alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Lombardia
Via Ansperto, 4 - 20123 MILANO
(rif. nota prot. n. 9791 quesito n. 720 del 28 maggio 2010)

Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
Via Amendola, 4 - 23900 LECCO
(rif. nota prot. n. 1137 del 4 febbraio 2010)

OGGETTO: Quesiti sulle attività 1 e 91 del D.M.16 febbraio 1982.

Quesiti sulla reazione al fuoco di copriletto e coperte nelle strutture sanitarie.

Si fa riferimento alle note indicate a margine, concernenti l'oggetto, per chiarire che, ai sensi del D.M. 14 aprile 1996, devono essere sommate le portate termiche di più apparecchi a servizio di un unico impianto comunque installati, nonché le portate termiche di più apparecchi installati nello stesso locale o in locali direttamente comunicanti, seppure non a servizio di un impianto unico.

Restano esclusi da tale computo gli apparecchi domestici di portata termica singola non superiore a 35 kW.

Si concorda, inoltre, con codesta Direzione Regionale nel ritenere che essendo gli aspetti di sicurezza dell'impianto interno di adduzione del gas stabiliti dalla regola tecnica di cui al citato decreto, il certificato di prevenzione incendi possa essere ricondotto all'attività 91 di cui al D.M. 16 febbraio 1982 anche nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata $>50\text{Nm}^3/\text{h}$.

Per quanto concerne, infine, la definizione delle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto da utilizzare presso strutture sanitarie, si conferma che il D.M. 18 settembre 2002 non prevede una esplicita prescrizione del requisito di classe 1.

IL DIRETTORE CENTRALE

(Dattilo)

mi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA

MILANO.....
C.A.P. 20123 - Via Ansperto, 4
Tel. 02 / 854646.1 - (r.a.)
Fax 02 / 805.71.64 (uffici)
Fax 02 / 8692840 (sala operativa)
e-mail dir.lombardia@vigilfuoco.it

Ufficio Prevenzione

Prot. N.

Allegati 3 pg.

Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco
Del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la
Sicurezza Tecnica
L.go Santa Barbara, 2
00178-ROMA



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

DIR-LOM

REGISTRO UFFICIALE - USCITA

Prot. n. **0009791** del **28/05/2010**

ep.c

Al Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di
LECCO
(Rif.prot.1137 del 04/02/2010)

Quesito N. 720

(da citare sempre nella corrispondenza)



Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DCPREV

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO

Prot. n. **0009956** del **22/06/2010**

OGGETTO: A) Quesiti sulle attività 1 e 91 del D.M 16.02.1982.
B) Quesiti sulla reazione al fuoco di copriletti e coperte nelle strutture sanitarie.

Si trasmettono i quesiti pervenuti attraverso il Comando provinciale Vigili del fuoco di Lecco riguardanti i seguenti argomenti:

1. definizione della potenza termica complessiva di più apparecchi a gas ai fini dell'applicazione del DM 12/04/1996 e dell'eventuale richiesta di certificato di prevenzione incendi, con riferimento a specifiche condizioni di installazione;
2. sussistenza dell'attività 1 dell'elenco allegato al DM 16.02.1982 nel caso in cui la rete di adduzione del gas a servizio degli impianti termici abbia una portata > 50 Nm³/h.
3. requisiti di reazione al fuoco di coperte e copriletto nel caso di strutture sanitarie.

Nel merito, esaminata la documentazione prodotta, si ritiene che:

- Quesito 1. Con riferimento alle specifiche condizioni di installazione descritte nel quesito proposto dal professionista si ritiene che le portate termiche dei singoli apparecchi non debbano essere sommate, sia ai fini dell'applicazione del DM 12/04/1996 che dell'eventuale richiesta di c.p.i.
- Quesito 2. L'attività di cui al punto 1 del DM 16.02.1982 è riferita alla produzione e/o utilizzazione di gas combustibili e/o comburenti all'interno di stabilimenti o impianti. Nel caso degli impianti termici a gas la regola tecnica di prevenzione incendi comprende anche l'aspetto relativo all'impianto interno di adduzione del gas. Pertanto, indipendentemente dal valore della portata dell'impianto interno, si ritiene che gli aspetti di sicurezza della rete gas siano compresi negli adempimenti previsti per l'attività 91.
- Quesito 3. Si condivide il parere espresso dal Comando, ritenendo che il DM 18.09.2002 non faccia esplicito riferimento alle caratteristiche di reazione al fuoco di coperte e copriletto.

Si resta in attesa delle determinazioni di codesto Ufficio.

EP/md
[Signature]



DIRETTORE REGIONALE
dott. Ing. Antonio Monaco

[Signature]

V



Ministero dell'...

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO - COMANDO PROVINCIALE DI LECCO
Ufficio Prevenzione Incendi
(Tel. 0341.287400)

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
DIR-LOM
REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. n. 0002916 del 16/02/2010
10315. Prevenzione

lecco

- 4 FEB 2010

AL

p. 137

MINISTERO DELL'INTERNO - DVVF SPe DC
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE
E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
ROMA

tramite la DIREZIONE REGIONALE VVF LOMBARDIA
MILANO

Oggetto: A) QUESITI sulle attività n. 1 e n. 91 del DM 16.2.82.
B) QUESITO sulla reazione al fuoco di copriletti e coperte nelle strutture sanitarie.

A) Sono pervenuti a questo Comando due quesiti (in allegato), uno da parte dell'ing. _____ e l'altro da parte del _____ i circa l'applicabilità delle attività n. 1 e 91 del DM 16.2.82 ad alcuni casi pratici.

Con riguardo al punto n. 1 di entrambi i quesiti e al punto n. 2 del quesito dell'ing. _____, il Comando è del parere che la rete di adduzione del metano - qualora superiore a 50 Nmc/h - possa ricadere nell'attività n. 1 del DM 16.2.82, indipendentemente dal fatto che gli impianti termici possano o meno ricadere nell'attività n. 91 e prescindendo dall'utilizzo tecnologico o per riscaldamento nel computo della portata complessiva del gas.

Con riguardo ai vari esempi, rappresentati in entrambi i quesiti, di più apparecchi installati all'esterno, si chiede se possa applicarsi la sommabilità delle potenze termiche (al fine di verificare l'assoggettabilità all'attività n. 91 del DM 16.2.82) quando gli stessi apparecchi sono alimentati da un'unica rete di distribuzione del gas, quale impianto interno come definito alla lett h) del DM 12.4.96, cioè la tubazione dal contatore fino alle utenze.

L'assoggettabilità all'attività n. 91 non esclude comunque l'assoggettabilità alla n. 1 o viceversa.

B) Il punto 2 del quesito del _____ riguarda invece il requisito di reazione al fuoco di **copriletti e coperte** delle strutture sanitarie. Le stesse non sono esplicitamente menzionate al punto 3.2 della regola tecnica (DM 18.9.02).

Facendo un confronto con le strutture alberghiere, i copriletti e le coperte in classe di reazione al fuoco 1 sono richiesti solo tra le misure compensative del rischio, a fronte di una minore capacità di deflusso (vedi punto 20.2) per alberghi esistenti.

Si ritiene pertanto che il requisito in classe 1 non sia prescritto in via ordinaria dalla regola tecnica delle strutture sanitarie.

Si rimane in attesa del parere di codesti superiori Uffici.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
D.V.D. ING. MARCELLA BATTAGLIA

IL COMANDANTE PROVINCIALE
DOTT. ING. FILIPPO FIORELLO

Spettabile Comando VV.F.
Via Amendola n. 4
23900 LECCO

| |
|-----------------|
| LECCO |
| 07 DIC. 2009 |
| Prot. N.° 12994 |

[Handwritten signature]

Oggetto: Quesiti norme di prevenzione incendi

1. Regola tecnica "Impianti termici" di cui al D.M. 12.04.1996 (G.U. 105 del 04.05.1996) – Sommabilità della potenza termica

Capita spesso di dover definire la portata termica di un impianto composto da più unità termiche non installate in un unico locale, anche se a servizio di uno stesso impianto idraulico e alimentate da un'unica rete di adduzione combustibile.

[Handwritten note: "Tug Portog 3"]

Il D.M. oggetto del presente quesito, all'art. 1 comma 1, definisce il "campo di applicazione" agli impianti di portata termica complessiva maggiore di 35 KW (convenzionalmente 30.000 kCal/h) alimentati a gas alla pressione massima di 0,5 bar.

Al comma 2 dello stesso articolo si precisa che "più apparecchi alimentati a gas installati nello stesso locale o in locali adiacenti sono considerati come facenti parte di un unico impianto, di portata termica pari alla somma delle portate termiche dei singoli apparecchi".

Frequentemente capita di dover disquisire sulla sommabilità della portata termica di più apparecchi alimentati a gas, facenti capo ad un'unica rete di adduzione del combustibile e non sempre a servizio di un unico impianto termico.

La casistica che si riscontra è sostanzialmente la seguente:

- a) Apparecchi installati sulle pareti esterne degli edifici;
- b) Apparecchi installati singolarmente in vani tecnici esterni areati (nicchie a volte anche adiacenti con setto separatore in muratura), esterni agli edifici ed addossati alle pareti perimetrali degli stessi;
- c) Apparecchi installati singolarmente in locali non direttamente comunicanti, separati da un disimpegno comune aerato o a cielo libero, su cui si affacciano le porte di accesso ai singoli locali.

Ai sensi del suddetto comma 2, si può ritenere che la portata termica degli apparecchi non è sommabile e non fanno parte di uno stesso impianto termico, pertanto non rientranti nel campo di applicazione del D.M. 12.04.1996.

Altra cosa è valutare poi se i singoli apparecchi (eventualmente di potenza termica maggiore di 35 KW) e l'intero impianto di adduzione gas siano considerabili attività 1 e/o 91 dell'elenco di cui al D.M. 16.02.82), nel qual caso si appliceranno le specifiche norme di cui al D.M. 12.04.1996 per apparecchi da esterno/interno con eventuale obbligo della richiesta del C.P.I. se di potenza superiore a 116 KW.

Quesito: è corretta ed assentibile la non sommabilità della portata termica di più apparecchi installati nelle condizioni precedentemente illustrate?

2. Regola tecnica "Strutture sanitarie" di cui al D.M. 18.09.2002 (G.U. 227 del 27.09.2002) – Reazione al fuoco di coperte e copriletti

Nell'art. 3.2 "Reazione al fuoco dei materiali", al comma "d" viene imposto che: "i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono essere di classe di reazione al fuoco non superiore ad 1".

Assodato che nel D.M. di cui trattasi non si menzionano coperte e copriletti, diversamente nella Regola tecnica "Alberghi" di cui al D.M. 09.04.1994 e successive modifiche ed integrazioni del D.M. 06.10.2003 (G.U. 239 del 14.10.2003), nell'art. 20.1 "Affollamento – Capacità di deflusso", al sotto articolo 7.2, comma "c", primo capoverso, fermo restando l'obbligo di rispetto di quanto previsto nell'art. 6.2 "Reazione al fuoco dei materiali", viene imposta la "installazione di coperte e copriletto di classe 1 di reazione al fuoco", unicamente come ulteriore misura compensativa nelle strutture esistenti,

Per quanto sopra, è evidente che deve essere garantito il rispetto di quanto imposto per i tendaggi (classe 1), di quanto previsto al comma "e" per quanto riguarda i mobili imbottiti, i materassi ed i guanciali (classe 1 IM) ed al comma "g" per le sedie non imbottite (classe 2), ma si ritiene che per le coperte ed i copriletti non debbano essere garantite le caratteristiche di reazione al fuoco richieste per i materiali di cui al comma "d".

Quesito: Fermo restando il puntuale rispetto di quanto previsto nel D.M. 18.09.2002 per l'intera struttura, è corretto ed assentibile ritenere che per le coperte ed i copriletti installati nelle camere non sia richiesto il rispetto di quanto previsto nell'art. 3.2, comma "d" e che pertanto non debbano essere realizzati con materiali in classe 1 di reazione al fuoco?

Lecco, 07.12.2009

Spett.
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
DI LECCO

OGGETTO: richiesta parere riguardante le attività, soggette al controllo dei V.V.F. , individuate al N. 1 e al N. 91 nell'elenco del D.M. 16-02-1982

Il sottoscritto _____ iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecco _____, con codice di individuazione _____ (n. D.M. 25/03/85),

chiede

che questo spettabile Comando che esprima un parere ufficiale sui quesiti che seguono riguardanti la coesistenza delle attività di cui in oggetto.

Nello specifico.

1. Se l'impianto di distribuzione del gas metano , con condotte con pressione di esercizio $< 0,04$ bar, serve caldaie, poste in appositi locali, o generatori di aria calda , posti all'esterno , destinati al solo riscaldamento , aventi una portata termica tale per cui necessita una quantità di gas metano maggiore di $50 \text{ Nm}^3/\text{h}$, esiste la sola attività N. 91 ?
2. Se l'impianto di distribuzione del gas metano , con condotte con pressione di esercizio $< 0,04$ bar, serve caldaie, poste in appositi locali, o generatori di aria calda , posti all'esterno , destinati al solo riscaldamento , aventi una portata termica tale per cui necessita una quantità di gas metano maggiore di $50 \text{ Nm}^3/\text{h}$ e serve anche , alla stessa pressione , un bruciatore per un utilizzo tecnologico, avente una portata di gas metano minore di $50 \text{ Nm}^3/\text{h}$ (nel caso $26 \text{ Nm}^3/\text{h}$), si può considerare la sola attività N. 91 o coesistono le attività N. 1 e N. 91 ?

Distinti saluti.

Oggiono li 14-10-2009